

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI ACQUISTI DELLA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.**

1. Premesse

Ogni fornitura effettuata alla Johnson & Johnson Medical SpA (di seguito indicate come "l'Acquirente") sarà regolata dalle condizioni generali che seguono, salvo differente pattuizione contraria riportata per iscritto nel testo dell'Ordine di Acquisto.

Ogni fornitura comprenderà solo quanto specificato nell'Ordine di Acquisto e negli eventuali allegati.

Le presenti condizioni generali derogano a quelle riportate sulle fatture, lettere, bolle, note ecc. del Fornitore, salvo espressa pattuizione contraria.

L'Ordine di Acquisto si intende regolarmente accettato solo alla restituzione della lettera di accettazione, legata all'Ordine stesso, debitamente firmata dal Fornitore.

2. Riferimenti

Tutte le comunicazioni e i documenti relativi alla fornitura saranno accettati dall'Acquirente soltanto se riporteranno il numero e la data dell'Ordine di Acquisto; quando la comunicazione o il documento riguardano soltanto una parte del materiale ordinato, dovrà essere citato anche il numero di posizione in Ordine del materiale relativo.

3. Esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni dell'Ordine di Acquisto e agli eventuali disegni, moduli, campioni, specifiche e regolamentazioni richiamati e/o allegati allo stesso.

Il Fornitore deve inviare all'acquirente tutti gli eventuali dati, documenti ed informazioni richiesti nell'Ordine di Acquisto, secondo le modalità ivi specificate. La documentazione suddetta costituisce a tutti gli effetti parte integrante dell'Ordine di Acquisto.

4. Controlli presso il Fornitore

L'Acquirente avrà la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri incaricati, senza alcun preavviso, gli stabilimenti del Fornitore e degli eventuali subfornitori richiedendo di effettuare verifiche e controlli sulla fornitura e sulle fasi e procedimenti ad essa relativi e da tale attività non deriverà all'Acquirente in nessun caso alcuna responsabilità o addebito. L'Acquirente potrà sempre rifiutare il materiale controllato qualora non rispondente in tutto o in parte alle prescrizioni indicate nell'Ordine di Acquisto.

5. Consegne

Le consegne dovranno essere effettuate nei modi e nei termini indicati nell'Ordine di Acquisto e gli stessi devono considerarsi clausola essenziale del Fornitore. In caso di ritardo nell'esecuzione anche di una sola parte della fornitura rispetto ai termini indicati nell'Ordine di Acquisto, l'Acquirente avrà facoltà di annullare, con una semplice comunicazione scritta e senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo al Fornitore, l'Ordine di Acquisto o la parte di esso interessata dal ritardo di provvedere all'approvvigionamento della fornitura da terzi e nel modo che riterrà più opportuno, addebitando ogni eventuale maggior costo al Fornitore. L'Acquirente si riserva comunque il diritto di richiedere eventuali danni.

Il Fornitore si obbliga inoltre a restituire immediatamente, su semplice richiesta e con rinuncia a qualsiasi possibile eccezione, gli importi ricevuti a titolo di anticipo.

Resta tuttavia ferma l'integrale applicazione delle eventuali penali indicate nell'Ordine di Acquisto.

L'Acquirente è esonerato dalla formalità e dai termini previsti dagli articoli 1516 e 1517 del Codice Civile

Ai fini dell'Ordine di Acquisto costituiscono casi di 'forza maggiore' esclusivamente: scioperi, guerre, sommosse popolari, calamità naturali, atti della pubblica autorità.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Acquirente, entro 48 ore, il verificarsi di uno dei fatti e eventi le cui conseguenze possano influenzare i termini e le condizioni della fornitura, e successivamente comprovarne l'esistenza con dichiarazione della locale Camera di Commercio o di altro Ente ufficiale competente.

Salvo diverse indicazioni nell'Ordine di Acquisto, tutti i materiali, le apparecchiature e le merci la cui resa è franco destino dovranno essere coperti da una adeguata polizza assicurativa, da stipularsi a cura o a spese del Fornitore, valida per l'intera durata del trasporto e fino al luogo di consegna della fornitura indicato nell'Ordine di Acquisto.

6. Bolle di Consegna – banchine ed imballi – pesi riconosciuti

Tutte le merci dovranno essere sempre accompagnate da bolle di consegna in doppia copia: tali bolle saranno considerate essenziali per il perfezionamento dell'Ordine di Acquisto.

Ogni bolla di consegna si riferirà alle merci di un solo Ordine di Acquisto, dovrà portare tutti i riferimenti indicati nel punto "Riferimenti" nonché, quando indicati in Ordine, i numeri di matricola, le sigle di unificazione e le definizioni merceologiche tratte all'Ordine stesso.

In caso di consegna parziale, dovrà essere indicato se trattasi di consegna a saldo oppure in conto; in caso di sostituzione di scarti o di restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore in conto lavorazione e simili, le circostanze dovranno essere citate con gli estremi del documento originario dell'Acquirente.

Le consegne per le quali non vengono osservate le suddette norme, potranno essere rifiutate dall'Acquirente o dall'eventuale unità di destinazione indicata nell'Ordine di Acquisto.

L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto. Tutti i danni e le spese derivanti da difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale è convenuta franco partenza.

Nel caso in cui le merci siano consegnate su pallets di legno all'indirizzo di consegna indicato sul presente ordine (PO), il fornitore dovrà assicurare che tali pallets di legno siano conformi con quanto segue: i pallets dovranno essere composti da legname proveniente da nazioni che proibiscono il trattamento del legno con qualsiasi tipo di prodotti chimici a base di alofenolo (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo 2,4,6 triclorofenolo, 2,4,6 tribromofenolo, qualsiasi tetraclorofenolo, qualsiasi tetrabromofenolo e

pentaclorofenolo). I pallets di legno utilizzati devono essere solo stati trattati termicamente in conformità agli standard relativi al trattamento termico previsti dagli Standard Internazionali concernenti le Misure Fitosanitarie, ed in particolare ai requisiti specificati nella revisione dell'ISPM n. 15 (International Standards for Phytosanitary Measures), pubblicata nell'aprile 2009 e denominata "Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale". Inoltre, sia il legname grezzo che i pallets non devono essere spediti o immagazzinati insieme a pallets o materiali che contengono i prodotti chimici sopra menzionati. In aggiunta, sebbene l'ISPM n. 15 attualmente consenta l'uso di Bromuro di Metile (MB), il fornitore si impegna a non utilizzare pallets suffumigati con Bromuro di Metile. Tutti i pallets in legno devono essere contrassegnati con il timbro HT (Heat Treatment) in conformità all'Allegato II all'ISPM 15. Questi requisiti hanno decorrenza e validità immediata. Il mancato rispetto dei requisiti menzionati nel presente paragrafo può comportare il rifiuto della consegna a spese del fornitore.

L'Acquirente riconoscerà esclusivamente i pesi accertati dalle Ferrovie dello Stato o, in mancanza, da una pesa pubblica o in mancanza, dalla pesa dell'Acquirente o dall'unità di destinazione indicata nell'Ordine di Acquisto.

7. Accettazione e collaudo della fornitura da parte dell'Acquirente

Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare da parte dell'Acquirente nel corso della fornitura, i materiali, le apparecchiature e merci costituenti la fornitura sono esenti da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione, fabbricati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e sono tutti conformi a quanto prescritto nell'Ordine di Acquisto.

In ogni caso, l'Acquirente ha facoltà di denunciare l'esistenza di vizi della fornitura, entro 30 giorni dalla scoperta degli stessi.

In particolare, per gli ordini che prevedono analisi e prove di collaudo da effettuarsi da parte dell'Acquirente, l'accettazione della fornitura e la decorrenza del termine fissato nel comma precedente sarà subordinata a tale collaudo.

8. Garanzia

Il Fornitore garantisce che i materiali, le apparecchiature e le merci costituenti la fornitura sono conformi alla descrizione ed ai requisiti specifici richiesti. In caso di difformità, anche parziali, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere immediatamente, senza alcun avviso, ogni pagamento, salvo sempre il risarcimento di eventuali danni.

Qualora non diversamente indicato nell'Ordine di Acquisto e nei documenti relativi alla fornitura, i materiali, le apparecchiature e le merci costituenti la stessa, si intendono garantiti per un periodo minimo di un anno, che decorre dal ricevimento degli stessi nel luogo di conoscenza previsto nell'Ordine di Acquisto.

Il Fornitore garantisce, per i materiali, le apparecchiature e le merci costituenti la fornitura, il completo funzionamento. In difetto di quanto sopra, salvo diritto dell'Acquirente di sospendere immediatamente e senza alcun avviso i pagamenti, il Fornitore si impegna ad eliminare prontamente e completamente, a propria cura e spese, gli inconvenienti verificatisi provvedendo alle riparazioni o sostituzioni necessarie, salvo sempre il risarcimento di eventuali danni.

In tutti i casi in cui il Fornitore non provvederà immediatamente alle riparazioni o alle sostituzioni necessarie, l'Acquirente ha facoltà di far eseguire direttamente da terzi le necessarie riparazioni e/o sostituzioni addebitandone le spese del Fornitore stesso, salvo sempre il risarcimento di eventuali danni.

In caso di riparazioni o sostituzioni, integrali o parziali, effettuate su materiali, apparecchiature, merci o parti della fornitura, la garanzia da rilasciarsi da parte del Fornitore avrà la medesima durata convenuta inizialmente per la stessa e decorrerà dal momento in cui l'Acquirente avrà preso atto dell'avvenuta riparazione o sostituzione.

9. Fatture e pagamento

Le fatture dovranno essere intestate come segue:

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Via del Mare, 56

00040 Pratica di Mare, Pomezia RM

e inviate, tramite processo di e-Invoicing attraverso il portale internet:

• <https://www.jnjgbs.com> (previa registrazione al portale)

Per maggiori info sul portale Johnson & Johnson:

<http://www.ap.jnj.com/emea/en/training-and-education>.

Il fornitore potrà far riferimento al centro servizi J&J (GBS Praga) relativamente a tutte le problematiche riguardanti l'e-Invoicing, lo stato dei pagamenti o situazioni pending al seguente numero: 0238591259.

I modi e i termini di pagamento saranno sempre quelli indicati nell'Ordine di Acquisto e in nessun caso saranno accettati tratte o addebiti di interessi non preventivamente e specificamente concordati per iscritto, anche se previsti dalle condizioni generali di vendita del Fornitore.

Non verranno accettate dall'Acquirente cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento per l'intero corrispettivo indicato nell'Ordine di Acquisto, o per parte di esso.

10. Responsabilità

Il Fornitore sarà in ogni caso civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni derivati dall'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore, impegnandosi, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione della fornitura, a non divulgare né utilizzare per altri scopi tutte le informazioni tecniche e commerciali di qualsiasi tipo ricevute dall'Acquirente, è responsabile nei confronti dello stesso di illegittime divulgazioni.

Inoltre, il Fornitore si impegna a restituire immediatamente, su semplice richiesta dell'Acquirente, tutti i disegni, specifiche, campioni e documenti ricevuti in relazione all'Ordine di Acquisto.

Il Fornitore garantisce che i materiali, le apparecchiature e le merci costituenti la fornitura non sono stati prodotti in violazione di un qualsiasi diritto di brevetto, di licenza di privativa, e garantisce la libertà e liceità, sotto qualsiasi profilo del loro uso e commercio.

Conseguentemente si dichiara unico responsabile e si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da ogni qualsiasi azione diretta o indiretta intentata da terzi.

Il Fornitore si impegna ad assumere tutte le spese e competenze professionali relative alla difesa in eventuali giudizi promossi nei confronti dell'Acquirente in dipendenza della fornitura. Tale difesa sarà in ogni caso lasciata alla discrezionale istruzione dell'Acquirente. Il Fornitore assume l'impegno generale di manlevare e tenere indenne l'Acquirente da tutte le richieste di pagamento e di risarcimento da parte di terzi connesse con i servizi, i materiali, le apparecchiature e le merci costituenti la fornitura rivolte nei confronti dell'Acquirente.

In caso di azioni esecutive e sequestri a danno dell'Acquirente il Fornitore provvederà immediatamente a prestare l'idonea garanzia necessaria a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da eventuali danni ed obblighi.

Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo. L'inosservanza da parte del Fornitore di tale impegno e comunque la contestazione a suo carico della violazione di norme indicate dal suddetto D.Lgs. 231/01, incluse le eventuali modifiche che in futuro interverranno, costituisce inadempimento grave a fronte del quale l'Acquirente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto uno o più Ordini di Acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo in ogni caso il risarcimento del danno nonché l'esecuzione in danno del Fornitore.

11. Riservatezza

Nell'esecuzione della fornitura, l'Acquirente ed il Fornitore si impegnano - anche per i propri dipendenti coinvolti nelle attività oggetto della fornitura - a mantenere riservate e confidenziali le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute e qualificate riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione (di seguito le "**Informazioni Confidenziali**").

L'Acquirente ed il Fornitore adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle Informazioni Confidenziali.

Qualora la diffusione presso terzi di Informazioni Confidenziali sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili alle parti e/o ai loro dipendenti, la parte responsabile sarà tenuta a risarcire l'altra parte per gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.

Non rientrano negli obblighi di cui al presente articolo le informazioni delle quali una delle parti possa dimostrare che:

- a) era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù della fornitura;
- b) le informazioni e le documentazioni siano relative o connesse, direttamente o indirettamente, all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura;
- c) siano già di pubblico dominio, indipendentemente da un'azione omissiva degli obblighi contrattuali contemplati nel presente articolo.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione della fornitura e comunque finché le informazioni riservate non diventeranno di pubblico dominio.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, recante il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", i dati personali relativi al Fornitore ed ai suoi dipendenti e collaboratori che l'Acquirente ha ottenuto e che otterrà della fornitura, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e della riservatezza cui è doverosamente ispirata l'attività dell'Acquirente. Il trattamento è finalizzato esclusivamente alla gestione delle forniture, sotto il profilo contabile, amministrativo ed operativo. Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la successiva immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer, collegati in rete locale e agli elaboratori centrali della società. Il trattamento prevede la comunicazione di tutti o parte dei dati stessi a terzi nell'ambito dell'Acquirente, in funzione del ruolo da essi svolto nell'attività di gestione della fornitura, nonché a terzi esterni all'Acquirente situati all'estero, anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati di cui sopra non consentirà all'Acquirente di dare corso agli acquisti.

Rispetto ai dati in possesso dell'Acquirente, il Fornitore potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato D. Lgs. 196/2003. In particolare, avuta conferma per effetto della presente informativa dell'esistenza presso l'Acquirente dei dati personali del Fornitore e della logica e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, il Fornitore potrà ottenere dal titolare appresso identificato che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Il titolare del trattamento è la Johnson & Johnson Medical S.p.A., avente sede legale in via del Mare, 56 – 00040 Pratica di Mare – Pomezia (RM). I dati identificativi dei responsabili del trattamento, designati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso i titolari all'indirizzo sopra indicato.

13. Rinunce

Ogni eventuale rinuncia (espressa o tacita) e/o inerzia di ciascuna parte ad esercitare alcuno dei diritti alla stessa spettanti in forza di qualsiasi contratto sottoposto alle presenti Condizioni Generali non costituirà in nessun modo rinuncia della parte interessata ad esercitare i predetti diritti in futuro.

14. Foro

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione o interpretazione delle presenti Condizioni Generali nonchè di ogni singolo Ordine di Acquisto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma e la legge applicabile sarà quella italiana.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, Data: _____

Il Fornitore: _____

Con specifica ed espressa approvazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle seguenti clausole: 4. Controlli presso il Fornitore, 5. Consegne, 6. Bolle di consegna - banchine e imballi - pesi riconosciuti, 7. Accettazione e collaudo della fornitura da parte dell'Acquirente, 8. Garanzia, 9. Fatture e pagamento, 10. Responsabilità, 11. Riservatezza e 13. Foro

Letto, confermato e sottoscritto

Il Fornitore: _____